

Adeguamento Privacy sui dati personali in tempi di COVID 19

INFORMAZIONI

L'azienda dovrà osservare i doveri di informazione delle disposizioni delle Autorità:

- verso i suoi dipendenti; e
- in generale, verso chiunque entri in azienda.

Le modalità di informazione devono essere idonee ed efficaci con la consegna e/o affissione di appositi Informativi, all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali.

Si precisa che sia la misurazione della temperatura corporea come la rilevazione di eventuali contatti con affetti da COVID-19 sono dati che sottostanno al GDPR occorre quindi informarne prima i dipendenti o a chiunque entri in azienda.

Operativamente il Titolare del trattamento deve informare gli interessati attraverso una informativa che avrà come finalità:

- L'implementazione dei protocolli di sicurezza anti contagio ai sensi dell'art. 1, n. 7 lett. D) del DPCM 11 marzo 2020.

Come durata del trattamento e/o conservazione dei dati:

- Fino al termine dello stato di emergenza.

Il Titolare raccoglierà solo i dati necessari, adeguati e pertinenti rispetto alla prevenzione del contagio da Covid-19.

LEGITTIMITA' DEL TRATTAMENTO

La legittimità dei trattamenti a seguito del documento firmato il 14 marzo 2020 (protocollo Condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro) che supera i principi esposti dal garante nel provvedimento del 3 marzo 2020 circa le pratiche "fai da te" nella gestione dell'emergenza.

La legittimità è riconosciuta dall'art. 9 par. 2 lett. I del GDPR che giustifica il trattamento dei dati sanitari per motivi di interesse pubblico e dal considerando 46 che prevede espressamente la situazione d'emergenza di quei trattamenti sorti sulla base di emergenze sanitarie, legittimando le operazioni di trattamento necessari per motivi di interesse pubblico sia per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato, facendo riferimento alle finalità umanitarie o alla necessità di tenere sotto controllo la diffusione di epidemie e la loro diffusione.

ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO

Il Protocollo prevede la possibilità di procedere al controllo della temperatura corporea del personale e dei terzi all'entrata in azienda. Se la temperatura dovesse risultare superiore ai 37,5°, il lavoratore

- non può accedere ai luoghi di lavoro;
- deve essere isolato e fornito di mascherina.

Il trattamento dei dati dovrà avvenire in conformità con le disposizioni in materia di protezione dei dati personali, l'eventuale raccolta e registrazione della temperatura corporea è consentita solo qualora sia necessaria a documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso ai locali; ne discende che in caso di esito negativo, l'informazione non deve essere registrata evitando così un'ulteriore operazione trattamento.

Il datore di lavoro deve informare preventivamente tutto il personale e ogni persona che intende entrare in azienda che l'accesso è precluso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS .

Al fine di applicare in modo corretto le misure di sicurezza il Titolare del trattamento individuerà soggetti preposti al trattamento, fornendo loro istruzioni necessarie ed adeguate, così da poter garantire la protezione dei dati personali.

L'operazione dovrà avvenire in modalità tali da rispettare l'integrità, la riservatezza e la confidenzialità delle informazioni per il tramite di un procedimento che tuteli la dignità del lavoratore.

A tale scopo, il Titolare del trattamento potrebbe garantire la necessità di riservatezza adibendo locali aziendali ad hoc ed evitando così di violare la privacy del soggetto sottoposto alla misura prodromica all'ingresso.

Verrà posta particolare attenzione, anche alle modalità di comunicazione del dato relativo alla temperatura corporea che dovrà sempre essere sottoposto alle garanzie di riservatezza evitando la possibilità di conoscenza a soggetti estranei o non autorizzati.

Qualora vengano rilevate condizioni sintomatiche su persone già presenti in azienda, a queste, saranno fornite mascherine ed isolate.

L'opera di isolamento deve avvenire sempre in modalità tali da rispettare la riservatezza e la dignità della persona. Le medesime garanzie devono essere mantenute, anche nel caso in cui, sia il dipendente ad informare l'azienda.

I dati personali non potranno in alcun modo essere diffusi o comunicati a terzi, al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. Autorità sanitaria).